

**IN BREVE n. 32 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Io Sport" dedicato ai Campioni d'Europa di calcio 2020**

Data di emissione: 6 agosto 2021

### **DESCRIZIONE**

Valore: tariffa B zona 1.

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: rappresenta il trionfo della Nazionale italiana nei Campionati d'Europa 2020 e raffigura la sagoma di un portiere nell'atto di effettuare una parata; suggella la vignetta una banda tricolore che attraversa la rete della porta. Completano il francobollo la leggenda "CAMPIONE D'EUROPA 2020", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B ZONA 1".

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: sei.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq.

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm.

Formato tracciatura: 46 x 37 mm.

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: quarantacinque esemplari.

## **ANNO BIANCO PREVIDENZIALE CASSE. ECCO I REQUISITI**

da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/anno-bianco-al-via-le-domande-alle-casse-ecco-i-requisiti>

*Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo per gli iscritti ad ordini e collegi. C'è tempo sino al 31 ottobre anche se restano ancora molti nodi da sciogliere.*

Il via in seguito al decreto interministeriale Lavoro-Economia che attua il cd. **anno bianco**, cioè l'esonero contributivo per i professionisti e lavoratori autonomi colpiti dalla crisi pandemica, previsto nella legge di bilancio 2021 (ln. 178/2020).

### **Importo massimo**

L'importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito dopo il 31 ottobre con successivo decreto ministeriale, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne avranno diritto. In ogni caso non dovrà superare i 3.000 euro.

### **Norme**

- Copre i soli contributi soggettivi dovuti nel 2021 (sono esclusi i contributi integrativi).
- Il professionista deve risultare iscritto con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178) e non essere titolare di pensione diretta (anche se da altro ente previdenziale).
- Occorre, inoltre, aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro ed aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al **33 per cento rispetto a quanto fatturato/percepito nell'anno 2019**.

**N.B.** - Questi requisiti non si applicano ai soggetti iscritti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il richiedente, inoltre, deve essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi oneri accessori alla data del 1° novembre 2021.

### **Fini pensionistici**

Ai fini pensionistici la contribuzione che forma oggetto di esonero viene coperta dallo Stato ed è equiparata alla contribuzione soggettiva ordinariamente versata dall'associato. Quindi contribuirà al calcolo del montante contributivo utile alla pensione.

## **COVID - NEL 2021 QUARANTENA SENZA TUTELE**

Dimenticanza? Dimenticanza voluta? Una cosa è certa: mancano i soldi...Chi fa o ha fatto nel 2021 la quarantena non ha diritto a nessuna tutela. Resta a casa senza retribuzione e senza copertura assistenziale. Il blocco deriva da un mancato stanziamento di copertura dei costi per il 2021.

<b>TUTELE COVID</b>	
<b>Quarantena</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sino al 31 dicembre 2020 equiparata malattia sia ai fini economici che previdenziali</li><li>➤ Dal 1 gennaio 2021 non è più malattia sia ai fini economici che previdenziali</li></ul>
<b>Quarantena disabili o soggetti fragili</b>	Sino al 30 giugno 2021 equiparata a ricovero ospedaliero
<b>Malattia Covid</b>	Equiparata a malattia ordinaria

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2842 del 6.08.2021 (documento 172)**  
**INPS Messaggio n. 1667 del 23.04.2021 (documento 173)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER “ALTRI FAMILIARI” A**

**CARICO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Visto che nel 2020 non ha avuto redditi, posso indicare nel mio 730 precompilato come familiare a carico mia sorella, anche se non vive con me?

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è negativa. La detrazione per altri familiari a carico è prevista dall'[art. 12 del Tuir](#) (comma 1, lettera d) e può essere richiesta, a differenza di quella spettante per i figli o per il coniuge, solo se il familiare convive con il richiedente o riceve dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si ricorda che nella categoria “altri familiari” rientrano le seguenti persone: il coniuge (legalmente ed effettivamente separato), i discendenti dei figli, i genitori (compresi quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne. Per essere considerati a carico queste persone devono aver posseduto nel periodo d'imposta un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

## **PARLAMENTO - È LEGGE L'ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI**

**MINORI** da DplMo

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, la Legge n. 112 del 30 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori».

[il Testo coordinato](#)

 **CTRL + clic**

## **INPS - COVID-19: ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI**

**PREVIDENZIALI PER LAVORATORI AUTONOMI** da DplMo

L'INPS, con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021, fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto per l'anno 2021 l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

### **Requisiti per l'esonero parziale della contribuzione**

- Calo del fatturato del 33% nel 2020 rispetto al 2019
- Reddito 2019 inferiore a 50.000 euro
- Non essere titolari di contratti di lavoro subordinato o di pensione
- Essere in regola contributiva

### **Scadenze**

- Invio domanda entro i 30 settembre 2021
- Entro la data di cui sopra l'Inps comunicherà l'importo preciso di esonero in relazione al numero delle domande ricevute e delle risorse stanziare (1,5 miliardi di euro). Eventuale importo ricevuto maggiore del dovuto, restituzione senza interessi e sanzioni se entro 30 giorni

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 124 del 6.08.2021 (documento 174)**

## **GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DECRETO CON LE MISURE PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DEI TRASPORTI**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, il

Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 con misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

**ALLEGATI A PARTE - DL 111/2021 (documento 175)**

**Vedi anche BREVIA 31/2021**

### **INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese LUGLIO 2021**

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 11 agosto 2021 riferito al mese di luglio 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	<b>102,9</b>	<b>103,0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,7</b>	<b>103,6</b>	<b>103,8</b>	<b>104,2</b>					
<b>%</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,9</b>					

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2021**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **104,2**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **2,267962%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464
	Maggio	103,6	1,3	0,963079	0,625	1,578079	1,0157808	4,68558882
	Giugno	103,8	1,5	1,099707	0,750	1,849707	1,0184971	4,69811845
	Luglio	104,2	1,9	1,392962	0,875	2,267962	1,0226796	4,71741170

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: luglio 2021 – data di pubblicazione: 11 agosto 2021 – prossima diffusione: 15 settembre 2021

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>104,2</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 1,9</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 1,5</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **PARLAMENTO - COVID-19: RAFFORZAMENTO DELLA PA PER**

### **L'ATTUAZIONE DEL PNRR** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, la Legge n. 113 del 6 agosto 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».

[il Testo coordinato](#)

 **CTRL + clic**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE ODONTOIATRICHE ALL'ESTERO**

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Le spese odontoiatriche effettuate in un paese extra Cee sono detraibili? Sulla fattura deve essere specificato il medico responsabile del centro che ha prestato le cure?

### **Risponde Paolo Calderone**

Per le spese mediche sostenute in un paese estero valgono le stesse regole previste per quelle che si sostengono in Italia. Per usufruire della detrazione è necessaria idonea documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese effettuate in Italia. In tema di detraibilità delle spese per le prestazioni mediche specialistiche, quali quelli di odontoiatria, perché la spesa possa considerarsi detraibile occorre che dalla descrizione indicata nella fattura risulti la natura sanitaria della prestazione. In caso contrario, è necessario chiedere l'integrazione della fattura al medico che l'ha emessa. Inoltre, dall'anno d'imposta 2020 la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

Si ricorda, infine, che i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti. Se la documentazione è scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo la traduzione può essere eseguita dallo stesso contribuente. Sono dispensati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco. È necessaria una traduzione giurata quando i documenti sono in una lingua diversa da quelle sopra indicate (ad eccezione di quelli redatti in sloveno, che possono non essere corredati da una traduzione italiana se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena).

## **INPS PENSIONI: PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA SOSPESA SINO AL 30 GIUGNO 2021**

Dal 1° luglio ritorno alla normalità per la prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Colla circolare n. 126 del 10 agosto 2021 l'Inps fornisce indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Si fornisce altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

Se la prescrizione ordinaria è tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020 al termine vanno aggiunti 129 giorni e riprende a decorrere dal 1 luglio 2020, se parte dal 31 dicembre 2020 al termine vanno aggiunti 311 giorni (129 + 182) e riprende a decorrere dal 1 luglio 2021.

In particolare per i dipendenti delle gestioni pubbliche la sospensione può trovare applicazione solo con riguardo ai contributi di competenza dal 1° gennaio 2016 in quanto sino al 31 dicembre 2015 l'articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 ha stabilito la disapplicazione della prescrizione fino al 31 dicembre 2022. Siccome il termine di prescrizione dei contributi in scadenza nel mese di gennaio 2016 spira il 17 febbraio 2021 il termine slitta al 24 dicembre 2021 considerando 311 giorni in più (129 + 182 per la sospensione).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 126 del 10.08.2021 (documento 176)**

**VEDI ANCHE**

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-prescrizione-sospesa-sino-al-30-giugno-2021>

## **InPA, ONLINE IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

InPA, online il portale di reclutamento della Pubblica Amministrazione dal 10 agosto 2021. Lo rende noto il rispettivo Ministero: i professionisti possono inserire i propri curricula dopo la registrazione. Si accede tramite SPID.

### ***IL PROGETTO***

Un'unica porta d'accesso per il **reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni**.

Grazie al decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021), sono possibili nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.

**Un progetto rivoluzionario per la Pubblica Amministrazione, protagonista nella ripresa del Paese.**

## **MIN.INTERNO - COVID-19: LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI**

**VERDI COVID-19** da DplMo - fonte: Ministero degli Interni

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare n. 15350/117 del 10 agosto 2021, con la quale fornisce ai Prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull'attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.INTERNO Circolare n. 15350/117 del 10.08.2021  
(documento 177)**

## **INPS - SERVIZI ON LINE: INTRODotta LA DELEGA DELL'IDENTITÀ DIGITALE** da Dpl - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021, conferma anche la data del 30 settembre 2021 per la dismissione del PIN INPS in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS e l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS.

Con questa funzionalità, INPS ha voluto dare precedenza all'esigenza dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS, fornendo uno strumento che consente al delegato di accedere ugualmente ai servizi on line.

Questa operazione si inserisce in accordo con le attività che il Ministro per l'innovazione e la transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale sta mettendo in campo per rendere più facile ai cittadini l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione con l'identità digitale.

La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell'INPS esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.

Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

Maggiori informazioni, condizioni e documentazione sul Sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali sono reperibili sul sito dell'INPS, presso gli intermediari autorizzati e gli stakeholder dell'Istituto.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 127 del 12.08.2021 (documento 178)**